



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 31

8^a COMMISSIONE PERMANENTE (Lavori pubblici,
comunicazioni)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

403^a seduta: giovedì 31 maggio 2012

Presidenza del presidente GRILLO

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(2750-B) GRANAIOLO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

* PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 5
* BALDINI, relatore	3
GALLO (PdL)	4

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Improta.

I lavori hanno inizio alle ore 8,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2750-B) GRANAIOLA ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2750-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Baldini.

BALDINI, *relatore*. Presidente, il provvedimento in titolo torna in Senato dopo l'esame da parte della Camera dei deputati.

Il testo approvato in sede deliberante dalla IX Commissione della Camera presenta notevoli modifiche nella struttura e nel merito rispetto a quello licenziato da noi. Con riferimento all'articolo 1 del provvedimento, la Camera è intervenuta sulla disciplina per la concessione dei benefici sia ai conviventi *more uxorio* che ai parenti entro il terzo grado delle vittime, nonché sulla disposizione di proroga del mandato del Commissario delegato.

È stato inoltre aggiunto l'articolo 2, che abbrevia al giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* il termine per l'entrata in vigore del provvedimento.

In relazione alla posizione del convivente *more uxorio*, il testo dell'articolo 1 del provvedimento che abbiamo approvato aveva integrato la disposizione di cui al comma 3, lettera *f*) dell'articolo 1 della legge n. 106 del 2010 per precisare che la speciale elargizione attribuita ai familiari delle vittime doveva essere destinata al convivente *more uxorio* anche nel caso in cui fosse presente un coniuge rispetto al quale non fosse stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

In tal caso, quindi, sia il convivente *more uxorio* che il coniuge avrebbero avuto diritto all'attribuzione del beneficio: come indicato nel comma 3-*bis* introdotto dal testo approvato dal Senato all'articolo 1 della

legge n. 106, la somma complessiva, non inferiore a euro 200.000, attribuita ai familiari per ciascuna vittima, sarebbe stata aumentata di una quota parte pari alla somma spettante al coniuge, al fine di devolvere tale quota al convivente *more uxorio*, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'intervento della Camera dei deputati è finalizzato ad assimilare la posizione del convivente *more uxorio* a quella del coniuge solo in presenza di figli a carico nati dal rapporto di convivenza. Il testo ora in esame, infatti, lascia inalterata la formulazione della lettera del comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 106, nella quale è indicato il convivente *more uxorio* come beneficiario delle elargizioni in assenza dei beneficiari di cui alle precedenti lettere da *a*) ad *e*), mentre introduce nello stesso articolo un nuovo comma *3-bis* nel quale si specifica che, in presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza *more uxorio*, l'elargizione è assegnata al convivente *more uxorio* con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui alla lettera *a*) del comma 3, vale a dire il coniuge superstite, il coniuge verso il quale non sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o i figli, se a carico. In tal caso, ove coesistano il convivente *more uxorio* e il coniuge, la somma complessiva non inferiore a 200.000 euro viene aumentata in misura pari all'importo attribuito al convivente. Tale importo deve essere determinato sommando l'importo attribuito al coniuge, al netto dell'eventuale quota dipendente dallo stato di necessità di quest'ultimo, e l'eventuale quota aggiuntiva determinata in relazione allo stato di necessità del convivente *more uxorio*.

Con riferimento poi all'inclusione dei parenti delle vittime entro il terzo grado tra i beneficiari delle provvidenze, il testo approvato dalla Camera sposta tale previsione in un nuovo comma *3-ter* dell'articolo 1 della legge, specificando – rispetto al testo approvato dal Senato – che tale elargizione deve essere assegnata nell'ordine di priorità derivante dal grado di parentela e che la sua misura deve essere complessivamente non superiore a euro 200.000 per ciascuna vittima.

Con riferimento al mandato del Commissario delegato, il testo approvato dalla Camera, nel novellare il comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 106, specifica che tale mandato viene prorogato automaticamente ai soli fini dell'attuazione delle disposizioni relative all'erogazione delle elargizioni.

PRESIDENTE. Colleghi, ringrazio naturalmente il senatore Baldini e provvederò a sollecitare la Commissione bilancio affinché esprima quanto prima il parere sul provvedimento in esame, onde poterne poi giungere all'approvazione in termini rapidi.

GALLO (*PdL*). Presidente, ringrazio il senatore Baldini per la relazione e il lavoro sin qui svolto. Vorrei cogliere però l'occasione per fare una riflessione.

Il disastro ferroviario è avvenuto il 29 giugno 2009. Con tempestività, il 6 agosto 2009, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato nominato il commissario delegato e 10 milioni di euro sono stati messi a disposizione già con il bilancio del 2010.

Sono passati tre anni da quella data e non siamo stati capaci di venire incontro alle famiglie. Questo dimostra quanto sia necessaria la semplificazione e come sia necessario che la macchina burocratica abbia dei tempi diversi per risolvere i problemi.

PRESIDENTE. Colleghi, poiché nessuno domanda di parlare nella discussione generale, propongo che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato a venerdì 1 giugno 2012, alle ore 15, ricordando che sul testo e sugli eventuali emendamenti sarà necessario acquisire i prescritti pareri.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della deliberazione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,05.

